



**COMUNE DI CASTROVILLARI**  
(Provincia di Cosenza)

# **REGOLAMENTO**

## **PER CONCESSIONE DI AREE COMUNALI DESTINATE AL PASCOLO**

Approvato con delibera consiliare n.15 del 26 Febbraio 2014

## INDICE

		Pag.	
Art.	1	Finalità e oggetto	3
Art.	2	Normativa di riferimento	3
Art.	3	Aree da destinare al pascolo	3
Art.	4	Disciplina del pascolo nei boschi	3
Art.	5	Disciplina del pascolo nei terreni pascolivi	4
Art.	6	Disposizioni riguardanti l'attività pascoliva nelle aree SIC-ZPS	4
Art.	7	Disciplina del pascolo delle capre	4
Art.	8	Divieti di pascolo	8
Art.	9	Personale addetto alla custodia del bestiame	5

### AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Art.	10	Requisiti	5
Art.	11	Autorizzazioni	6
Art.	12	Pubblicazione concessioni sul demanio comunale	7
Art.	13	Verifiche antimafia	7
Art.	14	Unità di carico	7
Art.	15	Carichi massimi ammissibili	8
Art.	16	Canone di concessione al pascolo	8

### PRESCRIZIONI

Art.	17	Divieti	9
Art.	18	Sanzioni	9
Art.	19	Revoca autorizzazione e/o concessione	9
Art.	20	Controlli	10
Art.	21	Norme finali	10
Art.	22	Atti abrogati	10
Art.	23	Variazioni del regolamento	10
Art.	24	Entrata in vigore	10

## **Articolo 1**

### **Finalità e oggetto**

Il presente Regolamento ha la finalità di garantire la gestione, valorizzazione, tutela funzionale del patrimonio forestale comunale in attuazione della L. R. 12 ottobre 2012, n. 45.

A tal fine disciplina:

- a) le procedure amministrative autorizzatorie per l'esercizio del pascolo sul soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo dei terreni del Comune di Castrovillari sottoposti a vincolo in applicazione dell'art. 9 del R.D.Lgs 30 dicembre 1923, n.3267 e dell'art. 25 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126;
- b) le concessioni sui terreni boscati e pascolivi del patrimonio indisponibile e del demanio comunale.

## **Articolo 2**

### **Normativa di riferimento**

Il presente regolamento, in applicazione all'art. 12 delle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" approvato con delibera della Giunta Regionale della Calabria il 20/05/2011 n. 218, attiene all'esercizio del pascolo sui terreni pascolivi del demanio del comune di Castrovillari.

## **Articolo 3**

### **Aree da destinare al pascolo**

L'elenco dei terreni, identificati catastalmente dalle qualità colturali di pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato, al fine di essere assegnati, verrà reso pubblico annualmente in relazione alla loro disponibilità, sul sito istituzionale del Comune. Il suddetto elenco verrà redatto e aggiornato entro la fine del mese di gennaio.

L'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 di terreni o boschi soggetti a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 267/1923 è subordinata alla preventiva autorizzazione del Servizio Area Territoriale.

## **Articolo 4**

### **Disciplina del pascolo nei boschi**

L'esercizio del pascolo nelle fustaie coetanee, sul soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo del territorio del Comune di Castrovillari è consentito:

- a) al bestiame ovino e suino, dopo che il novellame abbia raggiunto l'altezza di m. 1,5;

- b) al bestiame bovino ed equino, dopo che il novellame abbia raggiunto l'altezza di m. 3.

#### **Articolo 5**

##### **Disciplina del pascolo nei terreni pascolivi**

L'esercizio del pascolo nei terreni pascolivi è autorizzato:

- a) ad altitudine al di sotto di 1.000 (mille) metri s.l.m. è consentito per l'intero anno solare;
- b) ad altitudine compresa tra i 1.000 (mille) e i 1.500 (millecinquecento) metri s.l.m. dal 15 maggio al 30 novembre;
- c) ad altitudine superiore ai 1.500 (millecinquecento) metri s.l.m. dal 15 giugno al 15 ottobre.

Il pascolo vagante o brado, può esercitarsi solo nei terreni appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché recintati a mezzo di chiudende.

#### **Articolo 6**

##### **Disposizioni riguardanti l'attività pascoliva nelle aree SIC-ZPS**

Le norme previste dal presente regolamento si applicano nelle aree SIC ( Siti di interesse comunitario) e ZPS ( Zone di protezione speciale) della Rete Natura 2000, in assenza di specifici piani di gestione.

#### **Articolo 7**

##### **Disciplina del pascolo delle capre**

In applicazione dell'art. 9, lettera c) del R.D.L. 3267/23, il pascolo delle capre:

- a) è vietato nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzione protettiva;
- b) è escluso nei boschi in rinnovazione ed in quelli situati in terreni a rischio di dissesto idrogeologico;

Le capre devono essere avviate senza soste al pascolo per le strade stabilite nel provvedimento di autorizzazione.

#### **Articolo 8**

##### **Divieti al pascolo**

Nel territorio boscato del Comune di Castrovillari il pascolo è vietato:

- a) nei boschi cedui
  - al bestiame ovino nel periodo di 5 (cinque) anni dopo il taglio produttivo;
  - al bestiame bovino ed equino nel periodo di sette (sette) anni dopo il taglio produttivo;

- b) agli animali di ogni specie nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi per 10 anni;
- c) agli animali di ogni specie nei boschi chiusi al pascolo, il transito o comunque l'immissione;
- d) agli animali di ogni specie nei boschi chiusi al pascolo, anche se propri e nei vivai forestali, il transito o comunque l'immissione.

Nei boschi vetusti e degradati e in quelli interessati da interventi di diradamento di tipo moderato il competente Servizio può consentire il pascolo in forma limitata, indicandone la durata, il carico massimo del bestiame, la ripartizione in sezioni ed i turni di riposo.

Nel territorio con soprassuolo pascolivo l'attività al pascolo è vietata:

- a) nei terreni deteriorati a causa di un carico di bestiame eccessivo o per motivi di dissesto idrogeologico. Il competente Servizio può consentire il pascolo in forma limitata, indicandone la durata, il carico massimo del bestiame, la ripartizione in sezioni ed i turni di riposo.
- b) nei terreni pascolivi percorsi dal fuoco, per un periodo non inferiore a cinque anni dall'evento, al fine di salvaguardare la copertura del terreno e consentire la ripresa del manto vegetale.

## **Articolo 9**

### **Personale addetto alla custodia del bestiame**

La custodia del bestiame deve essere affidata ad addetti di età non inferiore a 18 anni.

Ad ogni addetto non possono essere affidati più di 20 (venti) capi di bestiame grosso o più di 100 (cento) capi di bestiame minuto.

Nel termine di 15 (quindici) giorni dal rilascio dell'autorizzazione il titolare dell'autorizzazione/concessione all'attività pascoliva farà conoscere al competente ufficio comunale le generalità degli addetti se diversi dal medesimo. E', altresì, tenuto a dare tempestiva comunicazione di ogni variazione relativa agli addetti.

## **AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI**

### **Articolo 10**

#### **Requisiti**

1. L'esercizio del pascolo sul territorio del Comune di Castrovillari è consentito ai soggetti che svolgono l'attività esclusiva o prevalente di allevatori di bestiame, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo con azienda ad indirizzo zootecnico dotati

di Partita IVA e iscrizione presso Repertorio delle notizie economiche e amministrative della Camera di commercio (di seguito REA).

2. Ai fini dell'assegnazione delle aree da concedere, di cui al comma 3 del presente regolamento, costituiscono titoli preferenziali:

- a) essere residente nel Comune di Castrovillari da almeno cinque anni o avere la sede aziendale nel predetto Comune da almeno tre anni
- b) proprietari e/o conduttore di aziende zootecniche limitrofe alle aree richieste in concessione;
- c) essere in possesso di concessioni al pascolo nell'anno precedente alla data di presentazione della domanda di cui al successivo art.11.

#### **Articolo 11** **Autorizzazioni**

Il pascolo è esercitato a seguito di apposita autorizzazione rilasciata con validità mensile, annuale o biennale ai soggetti di cui all'articolo che precede.

L'istanza di autorizzazione al pascolo è redatta secondo lo schema allegato al presente regolamento e corredata dalla documentazione indicata (All. "A" - Istanza di autorizzazione al pascolo).

L'istanza di autorizzazione al pascolo è inoltrata al competente Servizio del Comune di Castrovillari, che rilascia il provvedimento di concessione/autorizzazione, nei periodi di seguito riportati:

- a) per il pascolo sul demanio comunale dal 2 gennaio al 1 marzo;
- b) per il pascolo sui terreni non demaniali del Comune di Castrovillari per l'intero anno solare.

Per richieste di concessione al pascolo sul demanio comunale avanzate da soggetti differenti e concernenti medesimi terreni, avrà precedenza il richiedente:

- a) che svolge attività prevalente di allevatore;
- b) allevano razze autoctone, certificate con iscrizioni nei libri genealogici e/o allevano ad indirizzo biologico;
- c) giovani allevatori (fino al 29° anno di età) e donne.

Il procedimento si conclude con il provvedimento di concessione e/o autorizzazione al pascolo entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, salve le interruzioni previste per legge;

Il provvedimento di cui al precedente comma acquisisce esecutività dopo la presentazione da parte del beneficiario entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo di copia della ricevuta di versamento del canone di concessione e della certificazione veterinaria comprovante che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono siano indenni da malattie infettive e diffusive.

La mancata produzione della documentazione indicata al precedente comma nel termine ivi previsto determina la decadenza dall'autorizzazione /concessione

## **Articolo 12**

### **Pubblicazione concessioni sul demanio comunale**

Al termine del procedimento è rilasciata concessione al pascolo sui terreni del demanio comunale.

La determinazione del dirigente/responsabile del competente ufficio comunale, pubblicata sul sito istituzionale del Comune, riporta i terreni con l'indicazione delle località, foglio e particella assegnati alle aziende che ne hanno titolo.

## **Articolo 13**

### **Verifiche antimafia**

Contestualmente alla ricezione della domanda di autorizzazione, il dirigente/responsabile del competente ufficio comunale inoltra alla competente Prefettura richiesta di certificazione antimafia.

## **Articolo 14**

### **Unità di Carico**

Il carico di bestiame ammissibile oggetto di autorizzazione /concessione, determinato in UBA (Unità di Bestiame Adulto), fatto salvo lo stato ottimale della cotica erbosa pascolativa, non può essere inferiore ai seguenti limiti minimi per tipo di specie e tenuto conto dei seguenti indici di conversione.

<b>Bovini</b>	
Vitelli fino a 6 mesi	0,4
Vitelli e bovini da 6 mesi a 2 anni	0,6
Tori	1
Bovini oltre i 2 anni	1
<b>Equini</b>	
Equini di età inferiore a 6 mesi	0,6
Equini di età superiore a 6 mesi	1
<b>Ovini e Caprini</b>	0,15
<b>Suini</b>	0,30

**Articolo 15**  
**Carichi massimi ammissibili**

Il carico di bestiame ammissibile per ettaro di pascolo è correlato alla specie allevata e alla produttività della cotica erbosa, sulla base degli indici di conversione di seguito riportati:

Qualità	Classe di produttività	Superficie assegnabile per UBA (ettari/UBA)
pascolo	I	1,5
	II	2,0
	III	2,5
	IV	3,0
	V	3,5
pascolo arborato o cespugliato	I	2,0
	II	2,5
	III	3,0
	IV	3,5
	V	4,0

Per i terreni non soggetti al pascolo annuale, i carichi di bestiame per unità di superficie foraggera sono stabiliti per frazioni di mesi rispetto a quelli definiti.

Gli affidatari non possono esercitare alcuna azione nei confronti dell'Amministrazione nel caso di moria di animali dovute a malattie infettive contratte nel fondo concesso.

Le strade e i viottoli di campagna non possono essere sbarrati con sistemi fissi nei terreni concessi a pascolo.

Gli affidatari sono obbligati, qualora durante il periodo di concessione al pascolo si verificano malattie infettive o contagiose, ad eseguire tutte le misure di profilassi indicate dalle competenti autorità.

**Articolo 16**  
**Canone di concessione al pascolo**

1. Il canone mensile di concessione al pascolo sul demanio comunale al netto dell'IVA, stabilito per l'anno 2014, adeguato ai prezzi di mercato, è il seguente:

<i><b>TIPOLOGIA ANIMALI</b></i>	<i><b>CANONE</b></i>
<b>Bovini</b>	
Vitelli fino a 6 mesi	1,50
Vitelli e bovini da 6 mesi a 2 anni	2,00
Tori	2,50
Bovini oltre i 2 anni	2,50
<b>Equini</b>	
Equini di età inferiore a 6 mesi	1,50
Equini di età superiore a 6 mesi	2,00
<b>Ovini e Caprini</b>	0,80
<b>Suini</b>	0,80



2. L'importo del canone annuo è soggetto annualmente a rivalutazione monetaria sulla base dell' indice annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (FOI) riferito al mese di gennaio dell'anno precedente.

Il canone è ridotto del 30% per gli allevatori di razze autoctone, certificate con iscrizioni nei libri genealogici e/o allevano ad indirizzo biologico.

## **PRESCRIZIONI**

### **Articolo 17**

#### **Divieti**

E' vietato:

- a) subconcedere il diritto di concessione;
- b) effettuare l'esercizio del pascolo in modo difforme dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero nel presente regolamento;
- c) danneggiare alberi o tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune;
- d) immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello concesso o con estremi identificativi diversi da quelli indicati nella autorizzazione / concessione.

### **Articolo 18**

#### **Sanzioni**

La violazione di uno dei divieti di cui al precedente articolo, operata sul demanio comunale, comporta la sanzione amministrativa pari al 150% del canone di concessione. Ogni successiva violazione determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 100% del canone di concessione oltre alle conseguenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 19 che segue.

Restano valide le sanzioni previste per la violazione di divieti contenuti in specifiche disposizioni nazionali e regionali.

### **Articolo 19**

#### **Revoca autorizzazione e/o concessione**

Si procede alla revoca della concessione al pascolo per:

- a) subconcessione;
- b) violazione delle norme antincendio;

c) più di due infrazioni nell'arco della durata dell'autorizzazione.

Nel caso di revoca dell'atto di concessione non si procederà ad alcun rimborso del canone versato.

Intervenuta la revoca non si potrà procedere al rilascio di una nuova autorizzazione e/o concessione al pascolo per un periodo non inferiore ad anni tre.

#### **Articolo 20**

##### **Controlli**

Il controllo del rispetto delle presenti norme e l'irrogazione delle sanzioni sono demandati agli organi direttamente designati dalle leggi nazionali e/o regionali.

#### **Articolo 21**

##### **Norme finali**

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni statali e/o regionali che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale oltre alla tutela dell'ambiente, la sanità pubblica e la polizia veterinaria.

#### **Articolo 22**

##### **Atti abrogati**

Sono abrogati tutti i precedenti deliberati del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, nonché tutti i precedenti regolamenti che hanno normato sulla materia della concessione all'uso dei terreni del Comune di Castrovillari.

#### **Articolo 23**

##### **Variazioni del regolamento**

Il Comune di Castrovillari si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione scritta agli utenti.

In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine di cui all'articolo 3 (aree da destinare al pascolo) è differito al 30 aprile 2014.

#### **Articolo 24**

##### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento debbono intendersi abrogate tutte le altre norme regolamentari incompatibili o in contrasto con lo stesso.

Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150/2009, il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web del Comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato. Nel caso sarà sostituito dalla versione rinnovata e aggiornata.

**OGGETTO: RICHIESTA ASSEGNAZIONE TERRENI A PASCOLO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ C.F.o P.I. \_\_\_\_\_ nella qualità di (1) \_\_\_\_\_  
dell'attività di (2) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ dichiara  
ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del DPR n.445 del 28.12.2000, di essere (3)  
\_\_\_\_\_ dell'azienda denominata  
\_\_\_\_\_ sita nel Comune di \_\_\_\_\_  
Località \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ dichiara  
inoltre, di non aver commesso e/o riportato condanne penali per reati contro il patrimonio e di  
avere un allevamento costituito da:

**BOVINI:** vacche adulte con oltre 2 anni n. \_\_\_\_\_ razza \_\_\_\_\_, tori n. \_\_\_\_\_  
razza \_\_\_\_\_, vitelli con meno di 6 mesi n. \_\_\_\_\_ razza \_\_\_\_\_;  
manze e manzette con età compresa tra 6 mesi e 2 anni n. \_\_\_\_\_ razza \_\_\_\_\_;

**OVICAPRINI:** ovini n. \_\_\_\_\_ razza \_\_\_\_\_, caprini n. \_\_\_\_\_ razza \_\_\_\_\_;

**EQUINI:** capi con meno di 6 mesi n. \_\_\_\_\_ razza \_\_\_\_\_; capi con oltre 6 mesi n. \_\_\_\_\_  
razza \_\_\_\_\_.

**CHIEDE**

che gli venga concesso per l'anno \_\_\_\_\_ / periodo \_\_\_\_\_ un pascolo, di proprietà  
di codesto Ente, sito nel comune di Castrovillari, Provincia di Cosenza, identificato  
catastralmente come segue:

Foglio \_\_\_\_\_ particella \_\_\_\_\_ Ha \_\_\_\_\_ are \_\_\_\_\_ ca \_\_\_\_\_ qualità \_\_\_\_\_ classe \_\_\_\_\_

Foglio \_\_\_\_\_ particella \_\_\_\_\_ Ha \_\_\_\_\_ are \_\_\_\_\_ ca \_\_\_\_\_ qualità \_\_\_\_\_ classe \_\_\_\_\_

Foglio \_\_\_\_\_ particella \_\_\_\_\_ Ha \_\_\_\_\_ are \_\_\_\_\_ ca \_\_\_\_\_ qualità \_\_\_\_\_ classe \_\_\_\_\_

Foglio \_\_\_\_\_ particella \_\_\_\_\_ Ha \_\_\_\_\_ are \_\_\_\_\_ ca \_\_\_\_\_ qualità \_\_\_\_\_ classe \_\_\_\_\_

Foglio \_\_\_\_\_ particella \_\_\_\_\_ Ha \_\_\_\_\_ are \_\_\_\_\_ ca \_\_\_\_\_ qualità \_\_\_\_\_ classe \_\_\_\_\_

Foglio \_\_\_\_ particella \_\_\_\_ Ha \_\_\_\_ are \_\_\_\_ ca \_\_\_\_ qualità \_\_\_\_ classe \_\_\_\_

Foglio \_\_\_\_ particella \_\_\_\_ Ha \_\_\_\_ are \_\_\_\_ ca \_\_\_\_ qualità \_\_\_\_ classe \_\_\_\_

Foglio \_\_\_\_ particella \_\_\_\_ Ha \_\_\_\_ are \_\_\_\_ ca \_\_\_\_ qualità \_\_\_\_ classe \_\_\_\_

Foglio \_\_\_\_ particella \_\_\_\_ Ha \_\_\_\_ are \_\_\_\_ ca \_\_\_\_ qualità \_\_\_\_ classe \_\_\_\_

per i seguenti capi identificabili dal contrassegno auricolare \_\_\_\_\_(4):  
 VACCHE/TORI n.\_\_\_\_\_; VITELLI n. \_\_\_\_\_; MANZE E MANZETTI  
 n.\_\_\_\_\_; OVINI n.\_\_\_\_\_; CAPRINI n. \_\_\_\_\_, EQUINI n.\_\_\_\_\_.  
 Il custode degli animali é il sig. \_\_\_\_\_  
 baro a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
 tel. o cell.n. \_\_\_\_\_;

Dichiaro di svolgere attività di allevamento come attività: prevalente/non prevalente (5)

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:

- a) Copia documento di riconoscimento
- b) Copia del registro di stalla aggiornato, rilasciato da organo competente, dal quale sia possibile l'individuazione dei contrassegni auricolari dei capi fidati e il numero complessivo dei capi allevati;
- c) Copia di tutte le certificazioni sanitarie obbligatorie ai sensi di legge in materia di polizia veterinaria ed in particolare del certificato veterinario rilasciato dall'A.S.L. di appartenenza da cui si evince che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive o negative alle prove serologiche;

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

IN FEDE

*Legenda: (1) titolare o legale rappresentante (per le società); (2) allevatore o altra attività; (3) proprietario - fittuario o altro; (4) limitatamente ai soli capi da immettere sui terreni richiesti, nel caso di auricolare legato a singolo capo, allegare scheda integrativa con elenco degli auricolari di tutti i singoli capi; (5) per attività prevalente si intende attività che fornisce un reddito superiore al 25% del reddito complessivo e l'impegno lavorativo dell'allevatore sia rivolto per almeno il 25% delle ore all'attività zootecnica.*